

ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE

ATTO COSTITUTIVO "Vivere Mirafiori ETS"

In data 31/01/2024, presso la sede della costituenda associazione, si sono riuniti:

- Elena Abaldo, nata a Torino il 23/12/1963, residente a Torino in via Tempio Pausania 30, c.f. BLDLNE63T63L219G
- Renato Bergamin, nato a Torino il 24/09/1958, residente a Torino in corso Siracusa 198, c.f. BRGRNT58P24L219F
- Lorenzo Bordiglia, nato a Moncalieri (TO) il 6/12/1998, residente a Torino in via Chevalley 9, c.f. BRDLNZ98T06F335K
- Rosaria Anna Bray, nata a Torino il 5/09/1963, residente a Torino in corso Agnelli 78, c.f. BRYRRN63P45L219Z
- Sara Camandona, nata a Torino l'11/03/1998, residente a Torino in via Filadelfia 234, c.f. CMNSRA98C51L219K
- Vilma Cassinelli, nata a Torino il 13/09/1963, residente a Torino in via Buenos Aires 116, c.f. CSSVLM63P53L219N
- Pier Carlo Luigi Devoti, nato a Torino il 21/02/1951, residente a Torino in via Bonfante 13, c.f. DVTPCR51B21L219D
- Alberto Elia, nato a Torino il 23/03/1961, residente a Torino in via Guidobono 17, c.f. LEILRT61C23L219D
- Cinzia Fontana, nata a Torino il 23/05/1959, residente a Torre Pellice (TO) in via A. Volta 6, c.f. FNTCNZ59E63L219N
- Davide Gennari, nato a Torino il 5/08/2002, residente a Torino in via Alecsandri 19, c.f. GNNDVD02M07L219K
- Giulia Giordano, nata a Stigliano (MT) il 28/11/1969, residente a Volvera (TO) in via Leonardo da Vinci 5, c.f. GRDGLI69S68I954F
- Claudia Leoni, nata a Grosseto il 21/06/1966, residente a Torino in corso Tazzoli 200, c.f. LNECLD66H61E202P
- Tiziana Mello Grand, nata a Torino il 31/10/1958, residente a Torino in via Canonica 5, c.f. MLLTZN58R71L219G
- Giuseppe Nota, nato a Moncalieri (TO) il 20/02/1956, residente a Torino in via Boston 6, c.f. NTOGPP56B20F335U
- Alessandra Pessione, nata a Torino il 31/01/1967, residente a Torino in via San Marino 129, c.f. PSSLSN67A71L219H
- Francesco Sassonia, nato a Reggio di Calabria il 2/01/1947, residente a Torino in corso Orbassano 191/14, c.f. SSSFNC47A02H224K

per costituire un'associazione Ente del Terzo Settore (ETS) senza scopo di lucro.

I/le presenti chiamano a fungere da Presidente Pier Carlo Luigi Devoti e da segretario Davide Gennari che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i/le presenti a farsi promotori/trici dell'iniziativa volta a costituire un'associazione:

- l'iniziativa nasce nell'ambito del gruppo di volontari/e che da molti anni collaborano con la Fondazione Cascina Roccafranca nella realizzazione, promozione e gestione delle numerose iniziative di carattere culturale, sociale ed educativo attuate dalla Fondazione stessa;
- finalità dell'associazione è favorire percorsi di benessere e di coesione sociale tra i/le cittadini/e del territorio, promuovere aggregazione sociale, contribuire allo sviluppo delle reti formali e informali e alla costruzione di quei beni comuni che fondano la convivenza civile, consolidare forme di collaborazione tra pubblico e privato sociale. In particolare si intende favorire la partecipazione civica e la cittadinanza attiva, promuovere il volontariato, offrire occasioni di aggregazione e coesione sociale e promuovere l'inclusione delle fasce fragili della popolazione.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai/le soci/e, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

L'Associazione è denominata "**Vivere Mirafiori Ente del Terzo settore (in sigla ETS)**" ha sede a Torino, in via Rubino 45 ed ha durata illimitata.

L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto.

Si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo iniziale che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea annuale ordinaria che, da statuto, dovrà venire convocata entro il 30 aprile 2025.

Vengono eletti/e all'unanimità:

- Pier Carlo Luigi Devoti Presidente;

- Renato Bergamin Vicepresidente;
- Elena Abaldo Consigliere

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi. Gli/le eletti/e dichiarano di accettare la carica.

Torino, 31/01/2024

Il presidente Il segretario

Elena Abaldo

Renato Bergamin

Lorenzo Bordiglia

Rosaria Anna Bray

Sara Camandona

Vilma Cassinelli

Pier Carlo Luigi Devoti

Alberto Elia

Cinzia Fontana

Davide Gennari

Giulia Giordano

Claudia Leoni

Tiziana Mello Grand

Giuseppe Nota

Alessandra Pessione

Francesco Sassonia

=====

STATUTO "Vivere Mirafiori ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) Costituzione

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'Associazione denominata "Vivere Mirafiori Ente del Terzo Settore (ETS)" d'ora in avanti "Associazione"

ART. 2) Sede e durata

L'Associazione ha sede legale a Torino, in via Rubino 45 ed ha durata illimitata.

Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) Oggetto sociale

L'iniziativa nasce nell'ambito del gruppo di volontari/e che da molti anni collaborano con la Fondazione Cascina Roccafranca nella realizzazione, promozione e gestione delle numerose iniziative di carattere culturale, sociale ed educativo attuate dalla Fondazione stessa.

Finalità dell'associazione è favorire percorsi di benessere e di coesione sociale tra i/le cittadini/e del territorio, promuovere aggregazione sociale, contribuire allo sviluppo delle reti formali e informali e alla costruzione di quei beni comuni che fondano la convivenza civile, consolidare forme di collaborazione tra pubblico e privato sociale. In particolare si vuole favorire la partecipazione civica e la cittadinanza attiva, promuovere il volontariato, offrire occasioni di aggregazione e coesione sociale e promuovere l'inclusione delle fasce fragili della popolazione.

L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori/trici, soci/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei/le propri/e iscritti/e, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di orientamento sessuale; in particolare, con riferimento alle attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei/le lavoratori/trici e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei/le consumatori/trici e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzazione e realizzazione, anche in partenariato con altre realtà del quartiere o cittadine, di:
 - attività, progetti, rassegne ed eventi culturali, aggregativi e sociali rivolti alla cittadinanza in generale
 - attività, progetti e iniziative aggregative e socio-culturali per il contrasto della solitudine, per favorire l'invecchiamento attivo e la cura delle relazioni interpersonali in particolare nella fascia di popolazione anziana;
 - attività, progetti e iniziative di welfare comunitario e di contrasto alle povertà culturali, sociali, educative e materiali rivolte in particolare alle fasce fragili della popolazione;

- attività di stimolo e promozione a sostegno di iniziative di partecipazione civica e di cittadinanza attiva della cittadinanza in generale, con particolare attenzione a quelle promosse dalle fasce giovani della popolazione.
- organizzazione di campagne di reclutamento volontari per le attività del territorio;
- supporto nella gestione e nella cura dei beni comuni e del territorio.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI/E, VOLONTARI/E E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 4) Attività dei/le soci/e e di terzi/e

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci/e e terzi/e nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 5) Requisiti

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 6) Uniformità

Tra i/le soci/e vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti/e spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei/le soci/e sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti i/le soci/e regolarmente iscritti/e possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto dei/le soci/e minorenni viene esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.

ART. 7) Ammissione

Per essere ammessi a socio/a è necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8) Doveri dei/le soci/e

I/le soci/e sono tenuti/e al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli/le aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART.9) Soci/e volontari/e

Il/la socio/a volontario/a svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio/a volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del/la socio/a volontario/a non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai/Alle soci/e volontari/e possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10) Perdita dello status di socio/a

Lo status di socio/a si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I/Le soci/e sono esclusi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi/e del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei/le soci/e che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri; il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro il provvedimento l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ORGANI SOCIALI

Art. 11) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei/le soci/e
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 12) Assemblea

L'assemblea è composta dai/le soci/e dell'Associazione, iscritti/e nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun/a socio/a ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro/a socio/a, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun/a socio/a può rappresentare sino ad un massimo di tre soci/e.

L'assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente o persona nominata a presidente dai/le convenuti/e all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal/la Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro dei soci mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei/le soci/e o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13) Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sul numero di componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i/le componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, i/le componenti dell'Organo di controllo;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei/le componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti che dovessero essere necessari per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14) Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei/le soci/e, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei/le soci/e presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei/le presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del/la socio/a che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli/le amministratori/trici non hanno diritto di voto.

Art. 15) Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei/le soci/e e il voto favorevole della maggioranza dei/le presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei/le soci/e.

ART. 16) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti eletti/e dall'assemblea tra i/le soci/e.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i/le suoi/e componenti possono essere rieletti/e per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/le componenti. Nel caso in cui sia composto da soli/e tre soci/e esso è validamente costituito quando sono presenti tutti/e. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei/le presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli/le amministratori/trici si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- nomina, al suo interno, il/la Presidente e il/la Vicepresidente dell'Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti i documenti utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione dei/lle soci/e,
- stabilisce la quota associativa.

Il potere di rappresentanza attribuito ai/lle amministratori/trici è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17) Presidente

Il/La Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/La Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il/La Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18) Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti/e nell'apposito registro.

Il/La componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19) Organo di Revisione

L'Organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un/a revisore contabile iscritto/a al relativo registro.

LIBRI SOCIALI

ART. 20) Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei/le volontari/e, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i/le soci/e, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21) Patrimonio

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. contributi annuali e straordinari dei/le soci/e;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- e. contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi ai/lle soci/e e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
- j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale.

ART. 22) Quote di adesione

Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 23) Beni dell'Associazione

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

ART. 24) Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

BILANCIO

ART. 25) Bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e

deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi o, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisasse la necessità, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

BILANCIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE DI RACCOLTE PUBBLICHE

ART. 26) Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27) Rendicontazione di raccolte pubbliche

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

CONVENZIONI

ART. 28) Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/la Presidente dell'Associazione, quale suo/a legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/la Presidente, presso la sede dell'Associazione.

PERSONALE RETRIBUITO

ART. 29) Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI E DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30) Assicurazioni

I/Le soci/e volontari/e che prestano attività di volontariato sono assicurati/e per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31) Obbligazioni e responsabilità

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 32) Responsabilità contrattuale

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 33) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

NORMA TRANSITORIA

ART. 35) Norme transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Elena Abaldo

Renato Bergamin

Lorenzo Bordiglia

Rosaria Anna Bray
Sara Camandona
Vilma Cassinelli
Pier Carlo Luigi Devoti
Alberto Elia
Cinzia Fontana
Davide Gennari
Giulia Giordano
Claudia Leoni
Tiziana Mello Grand
Giuseppe Nota
Alessandra Pessione
Francesco Sassonia
=====	